



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 69 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Modulistica standardizzata ed unificata per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni ed istanze nelle attività commerciali ed assimilabili e nel settore edilizio Attuazione Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in Conferenza unificata concluso in data 04 maggio 2017 ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 126 e del D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 Pubblicazione tramite il portale <http://www.impresainungiorno.gov.it/>.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sei** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME		PRESENTI / ASSENTI
GIARETTA PIETRO LUIGI	SINDACO	P
CEOLARO LUCA	VICESINDACO	P
BISSOLI EMANUELA	ASSESSORE	P
MENEGHELLI ROMOLO	ASSESSORE	P
CORSINI MARA	ASSESSORE ESTERNO	A

Assiste alla seduta il Sig. Mazzocco D.Ssa Chiara - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor GIARETTA PIETRO LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Modulistica standardizzata ed unificata per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni ed istanze nelle attività commerciali ed assimilabili e nel settore edilizio – Attuazione Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in Conferenza unificata concluso in data 04 maggio 2017 ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 126 e del D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 – Pubblicazione tramite il portale <http://www.impresainungiorno.gov.it/>.

Premesso:

- Che con decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162, si è dettata la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni;
- Che successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della [legge n. 124 del 2015](#), allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, sono state individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso;

Atteso che, mentre per le amministrazioni statali sono stati adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della [legge n. 124 del 2015](#), nonché della documentazione da allegare, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, si è previsto che i suddetti moduli siano adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#), con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), **tenendo conto delle specifiche normative regionali;**

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili in data 4 maggio 2017;

Dato atto:

- Che le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli**

unificati e standardizzati, adottati con l'accordo e adattati dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative regionali **entro il 20 giugno 2017**;

- Che l'obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:

- rinvio (link) alla piattaforma telematica utilizzata dal Comune (il portale www.impresaingiorno o i portali regionali e locali);

- rinvio (link) alla modulistica adottata a livello regionale, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione;

Atteso che, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui trattasi, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia;

Dato altresì **atto** che, a presidio del principio di semplificazione amministrativa, l'art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 126/2016 ss.mm.ii. prevede che l'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati, nonché documenti in possesso di una pubblica amministrazione eccetto il caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nella modulistica o nella documentazione articolata per tipologia di procedimento e che la condotta contrastante con quanto previsto integri illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi;

Richiamato il decreto legislativo 25.11.2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277, S.O. ed entrato in vigore l'11 dicembre 2016;

Dato atto che i **moduli unificati e semplificati** in materia di attività economiche riguardano:

- 1) Scheda anagrafica
- 2) Esercizio di vicinato
- 3) Media e grande struttura di vendita
- 4) Vendita in spacci interni
- 5) Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
- 6) Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
- 7) Vendita presso il domicilio dei consumatori
- 8) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
- 9) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)

- 10) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- 11) Attività di acconciatore e/o estetista
- 12) Subingresso in attività
- 13) Cessazione o sospensione temporanea di attività
- 14) Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)

- Che il **modulo per la notifica sanitaria** riguarda tutti gli operatori del settore alimentare;

Atteso che con il richiamato D. Lgs. 222/2016 sono stati disciplinati:

- i regimi amministrativi delle attività private (art. 2);
- i regimi amministrativi delle attività edilizie (art. 3);
- i regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza (art. 4);

individuando le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso;

Rilevato che con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, il decreto rinvia ad un intervento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), per l'adozione di un glossario unico, contenente l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del decreto 222/2016;

Considerato altresì:

- che per le finalità indicate dall'[articolo 52](#) “*Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali*” del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), l'esercizio di una o più attività di cui al decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- Che i Comuni trasmettono copia delle deliberazioni alla competente Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione;

Dato atto che i **moduli unificati e semplificati** in materia di attività edilizie oggetto dell'accordo sono:

A. CILA

B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (in Regione Veneto che ha disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli non sono stati unificati)

C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)

E. Comunicazione di fine lavori

F. SCIA per l'agibilità

Precisato che la tabella allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016 non contempla alcune specifiche attività, quali, ad esempio, in ambito economico, il subingresso per le attività artigianali, in quanto non disciplinate da normativa statale, ma solo da disposizioni regionali;

Considerato che in tali casi i moduli potranno essere integrati a livello regionale o, in mancanza, a livello comunale in quanto, come previsto dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 222 del 2016, le Regioni ed i Comuni possono integrare la modulistica standardizzata unificata con le attività che non sono state espressamente individuate dalla Tabella A, in quanto riconducibili a fattispecie di competenza regionale ovvero a specificità territoriali e resta, comunque, ferma la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di prevedere maggiori livelli di semplificazione nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 222 del 2016;

Preso atto che:

- il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 ha introdotto una serie di modifiche al "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e che tali novità legislative hanno comportano la necessità di apportare alcune modifiche alla modulistica unificata e standardizzata approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 3 marzo 2015 e successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1583 del 10 novembre 2015;

- nel B.u.r. n. 9 del 20 gennaio 2017 è stato pubblicato il **Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 97 del 30 Dicembre 2016** che approva le modifiche ai moduli unificati e standardizzati per i titoli edilizi abilitativi - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) -**Allegato A**, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) -**Allegato B**, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) -**Allegato C**, **Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire -Allegato D**, con aggiornamento del **modello unificato relativo al Permesso di Costruire**, relativamente ad alcuni riferimenti normativi -**Allegato E**;

- i file di **ciascun modulo sono disponibili per le Amministrazioni Comunali in formato editabile (rtf)** e nel formato PDF;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 30 settembre 2010, con il quale è stato approvato il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Atteso che:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è un servizio di competenza comunale, cui l'ordinamento ha conferito il ruolo di sintesi di subprocedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inerenti le attività produttive, e di strumento di semplificazione amministrativa;
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- allo Sportello unico per le attività produttive fa riferimento l'art. 25 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, nel contesto del Titolo IV “Semplificazione amministrativa”;

Considerato che, dal punto di vista operativo, il regolamento di cui al D.P.R. 160/2010 prevede:

- che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati relativi all'esercizio di attività produttive siano presentati esclusivamente in modalità telematica, predisposti in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall'allegato tecnico al Regolamento;
- la competenza dello Sportello Unico in merito all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, tenute ad adottare modalità telematiche di ricevimento e trasmissione;
- che il portale “Impresainungiorno” abbia funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati; allo stesso è rimesso il collegamento ed il reindirizzamento ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni;
- che la gestione telematica interessi anche le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità;

- l'esclusione dal suo ambito di applicazione di procedimenti inerenti infrastrutture energetiche e strategiche come dettagliate all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 160/2010;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010,

- l'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione. Nelle more dell'individuazione del responsabile il ruolo è ricoperto dal segretario comunale (art. 4 comma 4).
- i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola od associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio (art. 4 comma 5);
- salva diversa disposizione e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva;
- Se il comune non avesse provveduto all'istituzione dello Sportello entro il 29 marzo 2011, **l'esercizio delle relative funzioni sarebbe stato delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio competente per territorio**;

Atteso che nei casi di delega alle Camere di Commercio, industria, agricoltura ed artigianato, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono state individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro tra Anci ed Unioncamere e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it, come stabilito anche dall'art. 6 del decreto interministeriale 10 novembre 2011;

Considerato che l'avvio di un'attività imprenditoriale soggetta a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è stato previsto dal 29 marzo 2011 esclusivamente attraverso invio telematico allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) gestito dai Comuni o dalle Camere di commercio, mediante collegamento al portale www.impresainungiorno.gov.it, nel quale è pubblicato l'elenco dei SUAP comunali accreditati ed operativi on line a partire dalla data sopraindicata;

Atteso che dall'1 ottobre 2011 la modalità di invio telematico è stata estesa anche ai procedimenti soggetti ad autorizzazione per cui il SUAP si configura come l'unico servizio pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive, comprese le attività di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE e tutte le vicende afferenti gli impianti produttivi;

Considerato:

- che la Regione del Veneto ha lavorato in sinergia con ANCI ed Unioncamere per favorire la piena operatività del sistema e coinvolgere in un'unica procedura via web tutti gli Enti competenti per l'avvio e la modifica di un'attività produttiva, conseguendo l'effettiva riduzione degli oneri

burocratici che gravano sull'imprenditore ed il sostegno alla competitività del sistema produttivo veneto;

- che già in una prima fase è stata elaborata una modulistica di riferimento, semplificata ed unificata a livello regionale, attinente ai principali procedimenti di competenza comunale soggetti a SCIA e che la stessa è stata implementata e aggiornata in modo continuativo con riferimento a tutto il settore delle attività produttive;

Dato atto che sul sito www.impresainungiorno.gov.it sono disponibili modulistica in materia di attività commerciali ed assimilate (Allegato 1) ed in materia di attività edilizie (Allegato 2) ed istruzioni operative per l'utilizzo della medesima, aggiornate agli interventi normativi di cui al D. Lgs. n. 126/2016 ed al D. Lgs. n. 222/2016;

Atteso che nella legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed, in particolare, nel Capo IV "Semplificazione dell'attività amministrativa" è rinvenibile la disciplina sostanziale dei procedimenti di competenza dello SUAP: artt. 14 – 14 quinquies in materia di conferenza dei servizi, art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", art. 16 "Attività consultiva", art. 17 "Valutazioni tecniche", art. 17bis "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici", art. 18 "Autocertificazione", art. 18bis "Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni", art. 19 "Segnalazione certificata di inizio attività. Scia", art. 19bis "Concentrazione dei regimi amministrativi", art. 20 "Silenzio assenso" ed art. 21 "Disposizioni sanzionatorie";

Richiamato in particolare l'art. 19-bis "Concentrazione dei regimi amministrativi" della Legge n. 241/1990 che prevede:

"1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata

ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.”;

Atteso che l'art. 21 “Disposizioni sanzionatorie” della legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dispone che: - “In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato”;

- “Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20”;

Atteso che lo SUAP, ferme restando le limitazioni al diritto di accesso agli atti, di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività produttive, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;

b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;

c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 “Diritto all'informazione” del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

Rilevato che lo SUAP comunale deve operare esclusivamente in modalità telematica, anche per quanto riguarda i pagamenti;

Atteso che per i dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica unificata a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2011 di istituzione dello “Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)” di Oppeano;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 dell'11/03/2014, con la quale il Comune ha aderito alla convenzione con la Camera di Commercio di Verona e la società InfoCamere per la prosecuzione della prestazione dei servizi inerenti la piattaforma informatica SUAP ai Comuni, denominata "<http://www.impresainungiorno.gov.it/>", che consente alle imprese presenti su tutto il territorio nazionale di

predisporre e trasmettere in via telematica pratiche relative all'avvio ed alla modifica di attività produttive, sia di carattere commerciale che di tipo edilizio, proposta con nota-pec in atti al prot. 2838 del 21/02/2014;

Visti il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 18 del 11/02/2013, come modificato con D.G.C. n. 196 del 16/09/2014 e con D.G.C. n. 45 del 21/03/2017;

SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto dell'Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni ed istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili in data 4 maggio 2017;
- 3) Di assolvere all'obbligo della **pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro e non oltre il 30 giugno 2017 dei moduli unificati e standardizzati**, adottati con l'accordo e adattati dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative regionali **entro il 20 giugno 2017** mediante:
 - rinvio (link) alla piattaforma telematica utilizzata dal Comune (il portale www.impresaingiorno o i portali regionali e locali);
 - rinvio (link) alla modulistica adottata a livello regionale, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione;
- 4) Di dare atto che l'assetto organizzativo dello "Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)" del Comune di Oppeano, è articolato come segue:
 - Responsabile SUAP – Responsabile Edilizia Privata-Urbanistica-Ecologia – Geom. Bruno Fanton;
 - Responsabile del Servizio Commercio/Pubblici Esercizi – Segretario Comunale - Dott.ssa Chiara Mazzocco;
- 5) Di dare altresì atto che la struttura organizzativa dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) consente di interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi dei procedimenti relativi alle attività produttive e di prestazione di servizi e cura l'informazione ai cittadini ed agli operatori economici attraverso il portale www.impresainungiorno.it, sito web di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati;
- 6) Di dare atto che la Giunta procederà ad eventuali modifiche organizzativo-funzionali dello SUAP, con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni motivate del Segretario Comunale e/o dei Responsabili di Servizio;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, alla sezione dell'Amministrazione Trasparente «Attività e procedimenti»;

- 8) Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L., il presente provvedimento verrà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

PRESO ATTO CHE:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore competente;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte integrante del medesimo.

RILEVATA l'urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità delle delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano.

Oggetto: Modulistica standardizzata ed unificata per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni ed istanze nelle attività commerciali ed assimilabili e nel settore edilizio Attuazione Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in Conferenza unificata concluso in data 04 maggio 2017 ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 126 e del D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 Pubblicazione tramite il portale <http://www.impresainungiorno.gov.it/>.

PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 06-06-17

VISTO: REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to MAZZOCCO CHIARA

PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 06-06-17

VISTO: REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to FANTON BRUNO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to GIARETTA PIETRO LUIGI

Il Segretario comunale
F.to Mazzocco D.Ssa Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che la presente deliberazione della Giunta dell'Ente è copia conforme all'originale ed è stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all'indirizzo www.comune.oppeano.vr.it oggi **29-06-17**, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri capigruppo in conformità all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 29-06-17

Il Funzionario incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Funzionario incaricato
ZERMIANI NADIA